

**COMUNE DI
PREDAPPIO**


**REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO**

Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

(VARIANTE SPECIFICA)

RELAZIONE





COMUNE DI PREDAPPIO

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

(VARIANTE SPECIFICA)

RELAZIONE

| | |
|--|---|
| <i>ADOZIONE</i> | <i>Delibera C.C. n. 25 del 06 aprile 2009</i> |
| <i>APPROVAZIONE</i> | <i>Delibera C.C. n. 16 del 31 marzo 2010</i> |
| <i>ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA</i> | <i>Delibera C.C. n. 30 del 26/03/1</i> |
| <i>APPROVAZIONE VARIANTE NORMATIVA</i> | <i>Delibera C.C. n.</i> |

VERSIONE DEFINITIVA

Il Sindaco
Giorgio Frassinetti

L'Assessore all'Urbanistica
Giorgio Frassinetti

Il Segretario Comunale
Silvia Santato

Progettisti
Ing. Maria Ilaria Zoffoli

Il Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Predappio
Ing. Maria Ilaria Zoffoli

SETTEMBRE 2014

Il Comune di Predappio è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2013.

Con D.C.C. n. 72 del 28/09/2013 è stata adottata una variante specifica relativa alle schede di assetto su cui la presente variante non ha alcun effetto.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio è lo strumento principale per la gestione dell'edilizia a livello comunale e richiede continui aggiornamenti per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese.

Con la presente variante l'Amministrazione Comunale intende modificare il comma 1 dell'art. 3.32 delle Norme (già oggetto di interpretazione autentica con D.C.C. n. 90 del 22/12/2010) per aumentare, in ambito rurale, i tipi di usi ammissibili in edifici in tutto o prevalentemente abitativi.

La modifica di cui sopra è motivata da esigenze legate sia allo sviluppo delle attività economiche, sia al recupero del patrimonio edilizio esistente in zona rurale, e richiede tempi brevi, soprattutto in riferimento a questo momento di crisi economica attuale. Pertanto non può essere procrastinata fino all'adozione della variante normativa generale in fase di elaborazione.

Tutto ciò premesso, al comma 1 dell'art. 3.32 delle Norme di RUE si inseriscono, per gli edifici di cui sopra, i seguenti usi ammessi:

- U 10: pubblici esercizi;
- U 15: studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso concordo di pubblico;
- U 16: attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano;
- U 21: attività di interesse comune di tipo civile;
- U 22: attività di interesse comune di tipo religioso;
- U 41: Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù.

Si inserisce, per tali usi, la prescrizione di verificare la sostenibilità dell'intervento sull'area (impatto sulla viabilità e sulle reti tecnologiche, gestione dei rifiuti e degli scarichi, impatto visivo...), subordinando il cambio d'uso all'eventuale realizzazione di opere di mitigazione qualora necessarie.